

CO LAESANO + For ufficio per CSSBn PUAce  
ISGURMO ALLO PRAC. LETE DI RICORRERE  
CAPITOLANO TECNICO

# STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE

Ufficio Medicina Preventiva, del Lavoro e Veterinaria

Indirizzo Postale: Via di Santo Stefano Rotondo, 4 00184 Roma  
Posta Elettronica: PEI: stamadifesa@smd.difesa.it  
PEC: stamadifesa@postacert.difesa.it

Prot. n.  
All.: 1 ; Ann.: /.

PDC: Ten.Col. sa.(vet) Claudio PIZZI tel. 1059031 - 06/777039031  
e-mail: [veterinaria@igesan.difesa.it](mailto:veterinaria@igesan.difesa.it)

**OGGETTO:** Approvvigionamento delle derrate alimentari per i contingenti delle F.A./CC impiegati nelle missioni militari all'estero: requisiti igienico - sanitari.

UNIFIL SECTOR WEST
C.A.I.
Data 21 LUG. 2017
Nr. 2910 CL.

A ELENCO DEGLI INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"

Rife.: SMD - IGESAN 003 "Direttiva interforze inerente alla attività di controllo igienico-sanitario delle derrate alimentari ed alla sicurezza degli alimenti per i contingenti impiegati all'estero", Ed. 2014.

1. Come noto, l'art. 2 del D.lgs. 6 novembre 2007, n. 193 attribuisce al Ministero della Difesa il ruolo di Autorità competente per le forniture destinate ai contingenti delle F.A. impiegati nelle missioni internazionali, in l'applicazione dei Regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004 e s.m.i.. Tale previsione normativa è stata recepita in ambito Difesa con la direttiva in riferimento che regola altresì tutte le predisposizioni e le procedure di carattere igienico-sanitario per la gestione delle strutture adibite a ristorazione collettiva militare e per l'attività di controllo ufficiale nell'ambito delle missioni militari all'estero.
2. In tale ambito assume particolare rilevanza l'attività di certificazione degli alimenti regolarmente svolta dagli Ufficiali incaricati dai Vertici sanitari delle singole F.A./CC in qualità di ACD (Autorità Competente Delegata) a tutela della salute del personale militare in operazioni, che si presenta particolarmente delicata e complessa.  
Al riguardo, allo scopo di ottemperare a quanto previsto dalla citata direttiva e di agevolare il compito delle articolazioni preposte ai controlli, rendendone più efficace l'operato, si ritiene necessario intervenire "all'origine", specificando già in fase contrattuale i requisiti igienico-sanitari minimi che le ditte fornitrici dovranno garantire, sia per gli alimenti destinati alle mense a gestione diretta, sia per quelli destinati agli organismi di protezione sociale.
3. Per quanto sopra, vogliamo codesti Centri/Distaccamenti/Servizi amministrativi prevedere l'inserimento nei futuri bandi di gara dei seguenti requisiti tecnici minimi:
  - a) le forniture possono essere affidate esclusivamente a "fornitori qualificati", ovvero ad aziende nazionali o comunitarie che operano in regime di:
    - registrazione sanitaria dello stabilimento ai sensi del Reg. (CE) 852/2004 per i prodotti diversi da quelli specificati nel Reg. (CE) 853/2004;
    - riconoscimento dello stabilimento ai sensi del Reg. (CE) 853/2004 per gli alimenti di origine animale;
    - autocontrollo secondo metodo HACCP, secondo quanto previsto dall'art. 5 del Reg. (CE) 852/2004, includendo nel piano di autocontrollo tutte le informazioni necessarie per la tracciabilità di cui al Reg. (CE) 178/2002, nonché indicazioni specifiche sul campionamento analitico;
    - MOCA (materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti) Reg. (CE) 1935/2004, Reg. (CE) 2023/2006, Reg. (CE) 282/2008, Reg. (CE) 450/2009,

In attesa di lettera  
a CSSBn per regolamento  
nelle procedure x gara 2018  
22/8

Reg. (CE) 10/2011, Reg. (CE) 1895/2005 – Decreto Legislativo 10.02.17 n.29. Obbligo di esibire la certificazione del produttore sulla rispondenza dei materiali alla norma e rintracciabilità dei prodotti forniti;

- certificazione UNI EN ISO 22000, nel rispetto delle norme internazionali, “sistema di gestione della sicurezza alimentare”;
- certificazione UNI EN ISO 9001:2015, specifica per le attività “29a” (commercio all’ingrosso, al dettaglio e intermediari del commercio) e “31a” (logistica: trasporto, magazzinaggio e spedizioni).

b) gli alimenti forniti all’AD, devono partire da piattaforme logistiche nazionali, essere comunitari/comunitarizzati e nazionalizzati, nonché scortati da certificazione dell’Autorità Sanitaria competente ai sensi del decreto sopra citato, rilasciata nelle modalità previste in accordo con il Ministero della Salute.

4. Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti al riguardo.

*d'ordine*  
**L'ISPETTORE GENERALE**  
(Gen. Isp. Capo ~~CSA~~ Enrico TOMAO)

